

Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori
della Provincia di Gorizia



Via Staranzano, 23
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

C.F. 80000960312

foto di Karla Ferletic

Etichettatura

Dr. Raffaele Dall'Olio

raffaele.dallolio@gmail.com



Bee|Sources
una nuova risorsa per
la filiera apistica

Gorizia
15 dicembre 2018

L'etichettatura nel confezionamento del miele

e dei prodotti dell'alveare



GIAN LUIGI MARCAZZAN

gianluigi.marcazzan@crea.gov.it

Etichettatura del miele
e dei prodotti dell'alveare
per il consumo diretto



17/12/2018

Ultima revisione
20 settembre 2018

G.L. Marcazzan *CREA-AA di Bologna*

M. Stefàno *A.S.S.A.M. Regione Marche*

G. Bressan *Servizio Veterinario Azienda ULSS 22
Bussolengo - Verona*

www.cra-api.it

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

(G.U. n. 168 del 20-7-2004)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/110/CE

CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE

(Modificata con Direttiva 2014/63/UE del 15 maggio 2014)



REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011

RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI
ALIMENTI AI CONSUMATORI

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

G.U. n. 168 del 20-7-2004

Art. 3.
(etichettatura)



Attuazione della direttiva 2001/110/CE

1. **Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.**

**CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE**
(Modificata con Direttiva
2014/63/UE del 15 maggio 2014)



DECRETO LEGISLATIVO

27 gennaio 1992, n. 109

G.U. n. 39 del 17-2-1992 - Supplemento Ordinario n.31

Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari.

DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2004 n. 179

G.U. n. 168 del 20-7-2004

**Art. 3.
(etichettatura)**



Attuazione della direttiva 2001/110/CE

**CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE
(Modificata con Direttiva
2014/63/UE del 15 maggio 2014)**

- 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.**



**REGOLAMENTO UE N.
1169/2011 del 25 ottobre 2011)**
Entrato in vigore il 13 dicembre 2014

ETICHETTA

«etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;



17/12/2018

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

del 25 ottobre 2011

Art. 7

L'etichetta è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore

- non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare
- non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
- non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà...

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

del 25 ottobre 2011

Art. 7

L'etichetta è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore

- Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

I divieti e le limitazioni valgono anche per:

a) la pubblicità;

b) la presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 COMMA 4

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in **contenitori chiusi**



Il contenitore deve essere chiuso in modo tale che qualsiasi variazione del prodotto in esso contenuta, non possa essere realizzata senza essere rilevabile, o senza aprire, o alterare palesamente l'imballaggio.

- 1. denominazione di vendita:** “miele” (ed eventuali specifiche derivanti dalla norma sul miele: miele filtrato, miele per uso industriale, ...)
- 2. quantità netta** (o nominale)
- 3. termine minimo di conservazione**
- 4. il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare
- 5. *1 sede** dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta)
- 6. *2 lotto** di appartenenza
- 7. paese o paesi di origine**

*1 Reintrodotta con DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 145

*2 Non contemplato dal Regolamento UE 1169/2011, tuttavia espressamente richiesti dal D.lgs. 109/92 e direttiva 2011/91/UE

- 1. denominazione di vendita:** “miele” (ed eventuali specifiche derivanti dalla norma sul miele: miele filtrato, miele per uso industriale, ...)
- 2. quantità netta** (o nominale)
- 3. termine minimo di conservazione**
- 4. il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare
 - *1 sede** dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta)
- 5. *2 lotto** di appartenenza
- 6. paese o paesi di origine**

~~*1 Reintrodotta con DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145~~

*2 Non contemplato dal Regolamento UE 1169/2011, tuttavia espressamente richiesti dal D.lgs. 109/92 e direttiva 2011/91/UE

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 **COMMA 2**

La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.'

(Reg. UE 1169/11, articolo 17)

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 **COMMA 2**

- a) la denominazione di vendita
“**miele**” è riservata al miele
definito nell'articolo 1, comma
1, ed è utilizzata nel commercio
per designare tale prodotto;

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179


Articolo 1

1. Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api (***Apis mellifera***) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Miele da scarti industriali

Miele blu in Alsazia. Le api a contatto con coloranti alimentari

<http://it.euronews.com/2012/10/05/miele-blu-in-alsazia-le-api-a-contatto-con-coloranti-alimentari/>



1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 1

2. Principali varietà di miele sono:

a) secondo l'origine:

1) miele di fiori o miele di nettare



2) miele di melata



1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 1

b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:

1) Miele in favo



2) Miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele



1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 1

3) Miele scolato



4) Miele centrifugato



5) Miele torchiato



6) **miele filtrato**

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 4

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6),
e' vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele,
a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

* miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 1

comma 2, lettera b), numero 6

Miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un' **eliminazione significativa dei pollini**



1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 1

comma 2, lettera b), numero 6

Miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini

La filtrazione abitualmente utilizzata



non comporta eliminazione dei pollini

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179


ART. 1

3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:

- a) avere un gusto o un odore anomali;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
- c) essere stato surriscaldato (alto valore di HMF basso valore di diastasi)

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

b) denominazione di vendita:



DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179
ART. 3 - COMMA 2

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

denominazione di vendita obbligatoria

“Miele filtrato”

“Miele in favo”

“Miele con pezzi di favo”

“Miele per uso industriale”

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 - COMMA 2

LETTERA *b*

questi prodotti non possono essere messi in vendita
con la sola denominazione “MIELE”



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

1. Denominazione di vendita

Art. 3 D.lgs. 179/04

Miele

Miele di fiori


Miele di nettare

Miele di melata

Miele sciolto

Miele centrifugato

Miele torchiato



Art. 1 - Dlgs 179/04

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 - COMMA 2

- c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione “destinato solo alla preparazione di cibi cotti”**

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3
COMMA 2

d) **ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale**, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 1

ORIGINE FLOREALE O VEGETALE
(origine botanica):



...se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Casi particolari

“la doppia indicazione floreale e/o vegetale”

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006 – Lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 15 dic. 2006 – n. 23285)



la doppia indicazione floreale può essere utilizzata a condizione che i fiori indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e siano della stessa origine geografica

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Casi particolari

“la doppia indicazione floreale e/o vegetale”

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006 – Lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 15 dic. 2006 – n. 23285)



MIELE

Miscela di Tiglio e Erica


Allorchè i fiori indicati non abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e la stessa origine geografica, si ritiene possa essere indicata la duplice o multipla origine floreale a condizione che il termine «miscela» appaia chiaramente in etichetta.

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 1

ORIGINE FLOREALE O VEGETALE
(origine botanica):



Anche le denominazioni *Miele millefiori* (circolare MIPAF 8 marzo 2005, n. 1) e *Miele di bosco* (circolare MIPAF 12 luglio 2007, n. 3) sono ammesse

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con **“Circolare 8 marzo 2005, n. 1”**
il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali” ha precisato che

- è consentita l'indicazione **“millefiori”**
- non sono ammesse le indicazioni:
 - **“miele di montagna”**
 - **“miele di prato”**
 - **“miele di bosco”**

perché non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con **“Circolare 8 marzo 2005, n. 1”**
il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali” ha precisato che

- è consentita l'indicazione **“millefiori”**

- non sono ammesse le indicazioni

- **“miele di montagna”**

- **“miele di prato”**

- **“miele di bosco”**

Tuttavia questa denominazione è prevista dalle note esplicative della Commissione Europea

perché non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con “**Circolare 31 maggio 2012, n. 4**”
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali” ha precisato che

non può definirsi miele “**millefiori**” un
prodotto derivante dalla miscelazione di
diversi mieli di origine monofloreale

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con **“Circolare 12 luglio 2007, n. 3”**
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali” ha precisato che

- **è consentita la denominazione**
“miele di bosco” quando il prodotto
consiste essenzialmente in “miele di
melata” di bosco

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

“Circolare 12 luglio 2007, n. 3”

- qualora si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è opportuno riferirsi a **“miele di fiori di bosco”**
- il miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive, bensì da piante erbacee, deve essere denominato **esclusivamente come “miele di melata”**

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE



Casi particolari

I mieli "rari"



Miele di carrubo
Miele di lupinella
Miele di marruca
Miele di melo

Miele di rovo
Miele di santoreggia
Miele di timo serpillio
Miele di trifoglio

...

Fantasia o realtà?

Miele di
biancospino



Miele di zucca



Miele di
albicocco



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS X - Prod. Animali

SVIRIS - AOO SVIRIS
REGISTRO UFFICIALE
0008976 - 21/07/2008

All' Apicoltura Casentina S.r.l.
Ufficio Controllo Qualità
Via dell'Artigianato 10/12
Zona Ind.le Ferrantina
52012 BIBBIENA (AR)

e p c - *All'* Ispettorato Centrale per il
controllo della qualità dei
Prodotti agroalimentari
SEDE

OGGETTO: richiesta dicitura etichetta.

Va infine considerato che qualsiasi denominazione utilizzata deve risultare verificabile al controllo, perché diversamente si rischierebbe di consentire l'uso di indicazioni disparate e fantasiose che fanno indebita concorrenza ai produttori seri e non tutelano il consumatore.

A LIVELLO ANALITICO

La normativa vigente non prevede un elenco di denominazioni possibili né prescrive delle restrizioni sulle dichiarazioni di monofloralità, pertanto **non è possibile "rifiutare" una denominazione**, l'unica cosa che si può far presente sul RDP è, appunto, il fatto che non è possibile verificare l'origine botanica dichiarata in assenza di dati scientificamente riconosciuti

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale

2) all'origine regionale, territoriale o topografica

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 2

ORIGINE REGIONALE
(origine geografica)



...se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

- 1) all'origine floreale o vegetale
- 2) all'origine regionale, territoriale o topografica
- 3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 3

CRITERI DI QUALITA' SPECIFICI



...previsti dalla normativa comunitaria





1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

1. Denominazione di vendita

Art. 3 D.lgs. 179/04

Denominazioni facoltative:

- Origine floreale o vegetale
- Origine regionale, territoriale o topografica
- Riferimento a criteri di qualità specifici

Miele
di Rododendro
della Val Venegia

1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

NON sono permessi o comunque contestabili:

puro, purissimo

genuino

puro d'api

naturale

grezzo

~~Miele *naturale*~~
*di Rododendro
della Val Venegia*

~~Miele *grezzo*~~
*di Rododendro
della Val Venegia*

~~Miele *puro d'api*~~
*di Rododendro
della Val Venegia*

- non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Per quantità nominale

si intende la quantità di prodotto
indicata sull'imballaggio e

che si ritiene

in esso contenuta

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale
del 27/02/1979

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Disciplinata da due norme:

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690



Si applica ai preimballaggi di
contenuto nominale compreso
tra 5 g - 10 kg

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

Si applica ai preimballaggi di
contenuto nominale > 5 g

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale
del 27/02/1979

Considerato che la quantità da indicare sull'imballaggio è in ogni caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere l'indicazione dalle diciture "peso netto", "contenuto netto", o da diciture simili.

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale
del 27/02/1979

L'indicazione della quantità non deve essere accompagnata da diciture o termini che comportino imprecisioni o ambiguità, quali:

- peso netto meccanicamente determinato
- peso netto all'origine
- circa o diciture simili

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale
del 27/02/1979

La dicitura "**peso minimo garantito**" potrebbe essere addirittura penalizzante per il confezionatore, in quanto, anche se quantità nominale, non dovrebbe mai essere inferiore a quella menzionata sull'imballaggio: in tal caso, cioè, non si dovrebbe dar luogo all'applicazione degli errori in meno.

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Le unità di misura da utilizzare devono essere:

grammi (oppure **g**)

chilogrammi (oppure **kg**)

e devono seguire le cifre indicanti il contenuto

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale
del 27/02/1979

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Esempi

Diciture corrette

1 kg (1000 g)
1 kg
200 g
200 g
500 grammi
800 g
400 g
400 g

Diciture errate

1 Kg
1 kg.
gr 200
2 etti
grammi 500
800 gr
400 gr.
Gr. 400

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Altezza minima dei caratteri

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale
del 27/02/1979

**Quantità nominale (Qn)
in grammi**

**Altezza minima
in mm**

Fino a 50
Oltre 50 fino a 200
Oltre 200 fino a 1.000
Oltre 1.000

2
3
4
6





1. Denominazione di vendita
2. **Quantità netta o nominale**
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore di produzione o confezionamento
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

Deve essere indelebile, ben leggibile e visibile.

Deve essere posizionato nello stesso campo visivo della denominazione di vendita

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Miele
di Rododendro
della Val Venegia

500 g

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Marchio **e**

Il marchio **e** contrassegna i preimballaggi CE e come tali sono disciplinati da norme comunitarie.

Questi preimballaggi possono circolare in tutta la comunità.

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE


Marchio **e**

Per il miele in pratica non ci sono differenze sostanziali tra i preimballaggi CE e non CE.

Tuttavia è consigliabile il marchio **e** perché la tolleranza è più favorevole:

1 g di risoluzione → non CE

2 g di risoluzione → CE

- 
1. Denominazione di vendita
 2. **Quantità netta o nominale**
 3. Termine minimo di conservazione
 4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
 5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
 6. Lotto
 7. Paese o paesi di origine

2. Quantità netta o nominale

Art. 9 D.lgs. 109/92

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Miele
di Rododendri
della Val Venegia

Altezza minima
3 mm

500 g e


2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Marchio **e**

Decreto Ministeriale 5 agosto 1976

(in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 210)

Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di
bottiglie recipienti-misura C.E.E.



L'altezza « h » non
deve essere inferiore
a 3 mm.

$$h = 0.900t$$

$$a1 = 0.183t$$

$$a2 = 0.183t$$

$$d = 0.846t$$

$$r1 = 0.085t$$

$$r2 = 0.013t$$

$$s = 0.025t$$

$$k = 0.0263t$$

Il confezionatore è responsabile
della quantità di prodotto
contenuto nell'imballaggio

Tipo di controllo



Misurazione
dell'unità



Controllo
dell'unità



Controllo
statistico

Dichiarazione di controllo all'unità

Coincidenza del quantitativo nominale col quantitativo
effettivo

Il confezionatore è responsabile della quantità di prodotto contenuto nell'imballaggio

Tipo di controllo



Misurazione dell'unità



Controllo dell'unità



Controllo statistico

Indicatore per grossi lotti > 100

Prevede la registrazione dei controlli eseguiti

Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 43 del 17/4/1996

La registrazione dei controlli effettuati da parte del fabbricante di cui all'art. 7, D.L. 3 luglio 1976, n. 451, all'art. 7, Legge 25/10/1978, n. 690, e all'art. 10 D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, **potrà essere effettuata sia su supporti cartacei che magnetici** o comunque di tipo informatico.

Il periodo durante il quale la documentazione stessa deve essere conservata è stabilito come segue:

- a. Prodotti che riportano la data di scadenza: almeno un mese;
- b. **Prodotti che riportano il termine minimo di conservazione: almeno 6 mesi dallo spirare del termine di durabilità minima del prodotto;**
- c. Prodotti che non riportano alcun termine: almeno 3 anni.

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Tolleranze

Per il controllo
all'unità

tolleranza della
bilancia

preimballaggi non CE

= 0,5 g per le confezioni da 50 a 199 g
= 1 g per le confezioni da 200 a 2000 g

preimballaggi CE

e

= 1 g per le confezioni da 115 a 340 g
= 2 g per le confezioni da 340 a 1006 g

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE



La bilancia deve essere omologata e controllata periodicamente (3 anni)

Tolleranze

Per il controllo
all'unità

tolleranza della
bilancia

Per il controllo
statistico

➤ errore max in meno 15 g

(per gamme 500-1000 g)

➤ media non inferiore al
valore nominale

2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Errore massimo tollerato (in meno)

QUANTITÀ NOMINALE = Q_n IN GRAMMI O MILLILITRI	Errori massimi tollerati in meno	
	In % di Q_n	g oppure ml
da 5 a 50	9	-
da 50 a 100	-	4,5
da 100 a 200	4,5	-
da 200 a 300	-	9
da 300 a 500	3	-
da 500 a 1000	-	15
da 1000 a 10000	1,5	0

Tolleranze valide per controlli a campione di tipo statistico
 – Per i controlli dell'unità (singolo vaso) la tolleranza ammessa coincide con la risoluzione della bilancia.



501

517

493

485

526

488

508

497

....

$$\bar{X} \geq 500$$

Tolleranze massime
in meno

500 g

-15 g

-30 g

2%

470 g

Piano di campionamento doppio per controlli non distruttivi

Grandezza del lotto	Fase	Campioni (n)		N° difettosi (a)	
		Numerosità	Num. Totale	Accettazio - ne	Rifiuto
Da 100 a 500	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
Da 501 a 3200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
Oltre 3200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

Legge 25/10/78 N. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggio preconfezionati

3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

Il **termine minimo di conservazione** è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

“Da consumarsi preferibilmente entro il”

Se la data contiene l'indicazione del giorno

“Da consumarsi preferibilmente entro
fine”

Negli altri casi

3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

- Giorno e mese (es. 5 marzo)

conservazione inferiore a 3 mesi

- Mese e anno (es. dicembre 2007)

Conservazione superiore a 3 mesi ma inferiore a 18 mesi

- Anno (es. 2008)

superiore a 18 mesi


3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

Diciture corrette

- Da consumarsi preferibilmente entro fine 2014
- Da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2014
- Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2014

Diciture errate


- Da consumarsi entro il 2014
- Da consumarsi preferibilmente entro il 2014

- 
1. Denominazione di vendita
 2. Quantità netta o nominale
 3. **Termine minimo di conservazione**
 4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
 5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
 6. Lotto
 7. Paese o paesi di origine

3. Termine minimo di conservazione

Art. 10 D.lgs. 109/92



- 
1. Denominazione di vendita
 2. Quantità netta o nominale
 3. Termine minimo di conservazione
 4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
 5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
 6. Lotto
 7. Paese o paesi di origine

3. Termine minimo di conservazione

Art. 10 D.lgs. 109/92



4) IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto

o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, **l'importatore** nel mercato dell'Unione.

4) IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

SI

- Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)
 - Prodotto e confezionato
da Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)
 - Prodotto da Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)
- Confezionato presso
Rossi Marco
via Brennero, 2 Pescantina
(Vr)

NO

- Invasettato da Bianchi
Giorgio per se e per gli amici
- Apicoltura Bianchi Giorgio
- Apicoltura Bianchi Giorgio
Bussolengo (Vr) Italia



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. **Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare**
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

4. IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Prodotto e confezionato da:
Pierluigi Mengoli
Via tre fonti, 25
38105 Asticella

Miele
di Rododendro
della Val Venegia

da consumarsi
preferibilmente
entro il 31/12/2014

500 g e

6) LOTTO DI APPARTENENZA

E' l'insieme delle unità di vendita di un prodotto alimentare, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche

6) LOTTO DI APPARTENENZA

Può essere **omesso** quando :

- Termine minimo di conservazione
è espresso con il **giorno, mese e anno**

6) LOTTO DI APPARTENENZA

E' lasciata all'operatore la facoltà di individuare il lotto e di apporre la corrispondente dicitura nell'etichetta

6) LOTTO DI APPARTENENZA

SI

L 120/05

L aca 120/05

L a 120/05

Da consumarsi preferibilmente
entro il 15/05/2014

L Sassari 1

NO

(L) 120/05

L. 120/05

numero di lotto 1969



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. **Lotto**
7. Paese o paesi di origine

6. Lotto

DIRETTIVA 2011/91/UE

del 13 dicembre 2011

Prodotto e confezionato da:
Pierluigi Mengoli
Via tre fonti, 25
38105 Asticella

Miele
di Rododendro
della Val Venegia

L RGIU05

da consumarsi
preferibilmente
entro il 31/12/2014

500 g e

7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 - COMMA 2

f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine

7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

ART. 3 - COMMA 2

comma 2 - lettera f

...devono essere indicati il paese o i paesi d'origine...

Tuttavia se è originario di più Stati l'indicazione può essere sostituita da:

- "miscela di mieli originari dell'UE"
- "miscela di mieli non originari dell'UE"
- "miscela di mieli originari e non originari dell'UE"

7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

LEGGE 11 marzo 2006, n. 81

G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2006

Art. 2-bis

Etichettatura del miele

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f è sostituita dalla seguente: <<f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;>>

Le sole indicazioni

- “miscela di mieli originari dell'UE”
- “miscela di mieli non originari dell'UE”
- “miscela di mieli originari e non originari dell'UE”


Non sono sufficienti

7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

esempi

- Paese d'origine: Italia
- Miele italiano
- Paesi d'origine: Italia e Argentina
- Miscela di mieli originari e non originari dell'UE: Italia, Argentina

La dizione “Miele italiano” può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4).

- 
1. Denominazione di vendita
 2. Quantità netta o nominale
 3. Termine minimo di conservazione
 4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
 5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
 6. Lotto
 7. Paese o paesi di origine

7. Paese o paesi di origine

Art. 3 D.lgs. 179/04



Puntualizzazioni

Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore a patto che rispettino i seguenti principi:

- Non inducono in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà;
- Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

> **Data di produzione**

> **Indicazioni per la conservazione**

> **Indicazioni per l'uso (no indicazioni terapeutiche)**

> **Avvertenze ambientali**

(non disperdere nell'ambiente – o pittogramma )

> **Etichetta nutrizionale**

> **Il marchio **

> ...



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

Altre indicazioni facoltative

Codice a barre



La denominazione di vendita e la quantità devono figurare nello stesso campo visivo.



la parte della confezione o dell'etichetta su cui sia possibile leggere con un solo colpo d'occhio le indicazioni suddette.

Prodotto e confezionato da:
Pierluigi Mengoli
Via tre fonti, 25
38105 Asticella

Paese d'origine: Italia



L
RGIU05

Miele
*di Rododendro
della Val Venegia*



Conservare in luogo fresco
e asciutto al riparo della luce

500 g e

Sigillo di garanzia

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in contenitori chiusi ed etichettato secondo la norma. (DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.179 – art. 3, comma 4)

Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta e alterata e quindi riconoscibile. A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.



Produzione biologica

Reg.CE N. 834/07 - Reg. CE 889/08 – Reg. CE 271/2010



I termini “**biologico**”, o le abbreviazioni “**bio**” ed “**eco**”, possono comparire nella denominazione di vendita (es. Miele biologico) o nel suo stesso campo visivo.

Produzione biologica

Reg. CE N. 834/07 - Reg. CE 889/08 – Reg. CE 271/2010

Dimensioni minime del logo:
altezza 9 mm, larghezza: 123,5 mm altezza minima di 6 mm
per confezioni molto piccole.

Le proporzioni devono sempre essere di 1:1,5



Logo obbligatorio
dal 1° luglio 2010

Accanto al logo bisogna riportare
una delle seguenti diciture:

- Agricoltura non UE
- Agricoltura UE
- Agricoltura UE / non UE
- Agricoltura ITALIA (o ITALIANA)

Non sostituisce
la dichiarazione
del paese di origine

L'indicazione UE/non UE può essere sostituita dal nome del/i Paese/i;
gli ingredienti che pesano meno del 2% rispetto alla quantità totale del prodotto, possono essere omessi ai fini dell'attribuzione dell'origine.

Produzione biologica

Reg.CE N. 834/07 - Reg. CE 889/08 – Reg. CE 271/2010



- il codice identificativo dell'Organismo di controllo

preceduto dall'indicazione "Organismo di controllo autorizzato Mipaaf"; le prime due lettere del codice identificano il Paese (per l'Italia IT), segue il termine Bio che identifica la produzione biologica e il codice identificativo della struttura di controllo;

- il codice dell'operatore, attribuito dall'Organismo di controllo.

ALLEGATO V

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. I prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3.

Formato base da utilizzare

con il nuovo

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2011

Valori nutrizionali	Per porzione (20 g)	Per 100 g
Valore energetico	272 kJ/64 kcal	1360 kJ/320kcal
Carboidrati	16 g	82 g
Proteine	0.04 g	0.2 g
Grassi	0 g	0 g

Valori nutrizionali	Per porzione (20 g)	Per 100 g
Valore energetico	272 kJ/64 kcal	1360 kJ/320kcal
Grassi di cui acidi grassi saturi	0 g 0 g	0 g 0 g
Carboidrati di cui zuccheri	16 g 16 g	80 g 80 g
Proteine	0.04 g	0.2 g
Sale	0 g	0 g

Può essere riportata la dicitura:

“Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente”

nuove regole di tipo grafico per le diciture obbligatorie in etichetta:

- dovranno avere altezza minima di **1,2 mm**
- **0,9 mm** in caso di etichette la cui superficie più estesa misuri meno di 80 cm quadrati

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ALTEZZA DELLA X



Legenda

1	Linea ascendente
2	Linea della maiuscola
3	Linea mediana
4	Linea di base
5	Linea discendente
6	Altezza della x
7	Corpo del carattere

Art. 13 punto 2

...le indicazioni in etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.



Le sanzioni

D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231
disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011

ATTENZIONE !!!!

le sanzioni possono andare da

€ 500 a € 40.000

miele con noci, nocciole, frutta, marmellate, cioccolata, ecc.

Questi prodotti vengono catalogati come “**prodotti alimentari**”


La denominazione

dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva

MIELE CON ALTRI ALIMENTI

miele con noci, nocciole, frutta, marmellate,
cioccolata, ecc.

Questi prodotti vengono catalogati come “**prodotti alimentari**”



La crema del bosco

Preparazione alimentare
a base di miele e nocciole

Ingredienti: miele italiano 91%, nocciole tostate 9%

Prodotto e confezionato
da Rossi Fabio
via Cero, 25
22100 Como

Da consumarsi
preferibilmente entro il
18 gennaio 2014

L 21/2012
Contiene sostanze potenzialmente allergeniche (nocciole)

500 g e



PREPARATO ALIMENTARE

INGREDIENTI:

MIELE D'ITALIA DI ACACIA 80%,
"NOCCIOLA PIEMONTE IGP" 20%.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
valori medi per 100 g

Energia	1578 kJ / 377 kcal
Grassi	12,8 g
di cui acidi grassi Saturi	0,9 g
Carboidrati	67,7 g
di cui Zuccheri	66,5 g
Proteine	3,24 g
Sale	0,3 g

ALTRI PRODOTTI DELL'ALVEARE

Polline



Pappa reale
(gelatina reale)



Propoli



Polline - Pappa reale prodotto alimentare

Etichettatura (indicazioni obbligatorie)

- Denominazione di vendita
- Quantità netta o nominale
- Termine minimo di conservazione
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- Lotto
- Istruzioni per l'uso
- Indicazioni per la conservazione (pappa reale fresca e polline congelato)
- (Paese d'origine) - obbligo di indicare l'origine quando non indicarla può trarre in inganno il consumatore



....ma possono essere anche integratori alimentari



Polline - Pappa reale integratore alimentare

Etichettatura (art. 6, DL.vo 169/2004)

L'etichetta di un **integratore** deve indicare:

- **Nome commerciale**
- Quantità netta o nominale
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- Lotto
- Istruzioni per l'uso
- Indicazioni per la conservazione



Polline - Pappa reale integratore alimentare



- Elenco e le quantità degli ingredienti presenti
- Data di scadenza
- Dose giornaliera raccomandata con un'avvertenza a non eccedere
- l'avvertenza: "gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e un sano stile di vita", obbligatoria per gli integratori contenenti sostanze nutritive o ad effetto nutritivo
- l'avvertenza: "tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni"
- l'effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti

Non è, inoltre, possibile attribuire agli integratori alcun tipo di attività terapeutica, di prevenzione o di cura delle patologie umane; né affermare o sottintendere che una dieta sana e bilanciata non fornisca tutte le sostanze nutritive necessarie all'organismo.

Propoli

integratore alimentare

Il **propoli** tal quale **non è comunemente commercializzato come prodotto alimentare**; tuttavia può entrare a far parte della composizione di prodotti alimentari (caramelle) o integratori alimentari (pastiglie, soluzione idroalcolica,..)



APICOLTURA PRIMITIVO®
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA

Questa soluzione è ottenuta da propoli grezza e pura in alcool e acqua. Il colore del preparato può variare di volta in volta a seconda della propoli usata. I componenti di questo prodotto sono stati scelti fra quelli che danno maggiore garanzia di qualità e di resa percentuale nell'estrazione.

Agtare prima dell'uso

La tipologia di estrazione può determinare deposito

Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Non superare la dose giornaliera consigliata.

Non assumere in gravidanza

Conservare in luogo fresco e asciutto

APICOLTURA PRIMITIVO®
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA

Tenore medio degli ingredienti caratterizzati per dose giornaliera pari a 9 gocce corrispondenti a 2 ml

Componenti	Per dose giorn. pari a 2 ml
Propoli	0,6 g
App. di flavonoidi totali	0,04 g

Prodotto confezionato da

Apicoltura Primitivo

Di Busacca & Fedi s.r.l.

Molino Mazzoli, 66

47021 Bagno di Romagna Terme (FC)

Non disperdere il vetro nell'ambiente



APICOLTURA PRIMITIVO®
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA



soluzione di
propolis

SOLUZIONE IDROALCOLICA

INTEGRATORE ALIMENTARE

30 ml e

APICOLTURA PRIMITIVO®
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA

Ingredienti:

Alcool etilico, acqua, Propoli 30%

Soluzione idroalcolica titolata al 2% in flavonoidi totali espressi come galangina

Modalità d'uso:

20 gocce 3 volte al giorno diluite in poca acqua preferibilmente lontano dai pasti

Alcool 73% Vol

Anidridi 73

Idrati 100

Lic. U.T.E.

ITOO FOX 00008M

Flacone da 30 ml e

Lotto N.

Da consumarsi preferibilmente entro la fine di:

Commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale

Devono essere riportate sull'imballaggio le informazioni relative a:

a) la denominazione dell'alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

(g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;)

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

LOTTO???

**Commercializzato in una fase
precedente alla vendita al
consumatore finale**

**Tutte le informazioni obbligatorie
dovranno tuttavia figurare sui
documenti commerciali che
accompagnano il prodotto**

Grazie per l'attenzione

GIAN LUIGI MARCAZZAN



*Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria*

**Centro di ricerca Agricoltura e
Ambiente**

gianluigi.marcazzan@crea.gov.it

Etichettatura del miele
e dei prodotti dell'alveare
per il consumo diretto



RAFFAELE DALL'OLIO

BeeSources



raffaele.dallolio@gmail.com